



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 148

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

387^a seduta: martedì 26 settembre 2017

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
D'ONGHIA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	3
RICCHIUTI (<i>Art.1-MDP</i>)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03712, presentata dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In relazione a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si osserva, preliminarmente, che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico tuttora irrisolte.

Nello specifico, la previsione di cui al comma 88, lettera *a*), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

A ciò si aggiunga che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito a un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive Regioni.

La previsione di cui al comma 88, lettera *b*), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

Da quanto sopra discende che, mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 può considerarsi evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nelle fattispecie rientranti nella citata lettera *b*) la mancanza – per le più svariate ragioni, non prevedibili dall'Amministrazione – di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.

Precisato ciò, si evidenzia che l'estensione della disciplina di cui ai citati comma 87 e seguenti ai ricorrenti partecipanti al concorso del 2011 presupporrebbe l'approvazione di una apposita previsione a livello legislativo. Si ricorda, per di più, che la vicenda, poi, ha subito una successiva evoluzione con il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, con l'ordinanza n. 3008 del 2017 e altre analoghe, il Consiglio di Stato ha sollevato, in via principale, la questione di legittimità costituzionale dei richiamati commi da 87 a 90 della legge n. 107, ovvero dell'intero intervento legislativo che ha disciplinato la procedura straordinaria di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, per presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione.

Conseguentemente, considerata la sospensione del giudizio di appello e la contestuale rimessione della suddetta questione di legittimità costituzionale, il Ministero non può che attendere l'esito del vaglio di costituzionalità della suddetta procedura straordinaria per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui alla legge n. 107, rinviando, solo all'esito del giudizio, ogni valutazione circa puntuali opportune misure da adottare.

Concludendo, si sottolinea, in merito all'annosa questione delle reggenze, che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Pertanto, con provvedimento di imminente emanazione sta per essere bandito il prossimo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, mediante il quale sarà possibile limitare, se non addirittura risolvere pressoché definitivamente, il fenomeno delle reggenze.

RICCHIUTI (Art.1-MDP). Signor Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatta della risposta.

Ribadisco che, secondo noi, vi è stata una discriminazione rispetto a coloro che hanno partecipato al concorso nel 2004 e 2006, che sono stati immessi in ruolo dalla legge n. 107 del 2015, a differenza di tutti coloro che, invece, hanno partecipato al concorso del 2011.

Detto questo, non posso che aspettare, come scritto nella risposta, la pronuncia della Corte costituzionale, che dirà se vi è stata o no una violazione degli articoli dall'87 al 90 della legge n. 107. In ogni caso, noi ci

faremo promotori, eventualmente, di una proposta legislativa, magari nella prossima legge di bilancio, rispetto a coloro che hanno partecipato a questo concorso. Nel frattempo, ringrazio il sottosegretario D'Onghia per la risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

RICCHIUTI, GOTOR, CORSINI, BATTISTA, MIGLIAVACCA, FORNARO, DIRINDIN, LO MORO, GINETTI, SCALIA, GATTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

sono circa 800 i docenti che hanno partecipato in diverse regioni al concorso per dirigenti scolastici indetto nell'anno 2011 e durante le varie fasi di espletamento della procedura di reclutamento hanno adito la magistratura per errori rilevati, al fine di tutelare i loro diritti, aprendo quindi un contenzioso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nell'*iter* di approvazione dell'AS 2630 («Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini»), è stato presentato, e poi respinto, un apposito emendamento in 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), per venire incontro alle esigenze dei ricorrenti al concorso per dirigenti scolastici del 2011, affinché possano valere gli stessi diritti che la legge n. 107 del 2015 ha già riservato ai ricorrenti degli analoghi concorsi 2004 e 2006 ai fini dell'immissione in ruolo. La legge n. 107 ha previsto infatti un corso intensivo con prova finale per gli aspiranti dirigenti, da frequentare per poi essere immessi in ruolo (si limiterebbe così il ricorso alle reggenze);

sempre riguardo all'AS 2630, in 1^a Commissione permanente, analoghe sollecitazioni sono state avanzate da molti senatori di diversi gruppi parlamentari, anche con proposte emendative articolate, recependo le istanze dei docenti aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al concorso svolto nel 2011;

l'obiettivo di risolvere il problema delle reggenze e superare il contenzioso a seguito del concorso è stato perseguito anche alla Camera dei deputati, con un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione a firma dell'on. Cimbro e da un altro ordine del giorno accolto a firma dell'on. Albanella, in occasione dell'esame del disegno di legge AC 4304;

considerato che:

la legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», meglio conosciuta come «la Buona scuola», ha di fatto sanato situazioni di contenzioso pendente tra aspiranti dirigenti e Ministero risalenti ai passati concorsi del 2004 e del 2006 ed altre riferite al concorso 2011 nelle regioni di Lombardia e Toscana, nelle quali il concorso

era stato annullato dal giudice ordinario, escludendo situazioni analoghe legate al contenzioso del 2011;

il numero delle scuole affidate in reggenza e dunque assegnate a dirigenti che si devono suddividere tra più sedi, anche molto lontane fra loro, è consistente. Infatti, secondo una stima credibile si prevedono attualmente un totale di 1.500 reggenze, col forte rischio di non garantire la stessa qualità di offerta formativa auspicata dalla legge n. 107 del 2015;

visto che:

le sedi senza dirigente sono circa 1.500 (dal prossimo anno scolastico saranno circa 2.000) e la legge n. 107 del 2015 è già intervenuta trovando una soluzione al contenzioso risalente agli anni precedenti;

vi è il rischio che una nuova procedura concorsuale non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze e si potrebbe inoltre incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che aggraverebbero ulteriormente la già difficile condizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare ogni utile iniziativa al fine di consentire l'estensione della disciplina di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 ai ricorrenti, partecipanti al concorso del 2011.

(3-03712)

